



n. R.G. 1841/2020



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Sezione Prima Civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:

Carla Romana RAINERI  
Serena BACCOLINI  
Silvia BRAT

Presidente  
Consigliere rel. est.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. **1841/2020** promossa

*da*

**TREVI spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cesena (FO) Via Dismano 5819, C.F. P.IVA 00002890408  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Iacoviello, Paolo Di Giovanni, Massimo Baroni e Giovanni Minuto elett.te dom.ta in Milano, Via Barozzi 1 presso lo studio dei difensori

**IMPUGNANTE**

*contro*

**Penta Group For Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD)** con sede in Arassat At Hindia, Zuqaq 21, Mahalla 929, Home 261/1 – Baghdad (Repubblica d'Iraq), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Paolo Barazzoni e Veronica Camellini ed elett.te domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano via Camperio 9

**IMPUGNATA**

**OGGETTO:** Impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il 15/6/2020 dal Presidente Prof. Avv. Antonio Rigozzi (in Ginevra), il 17/6/2020 dall'Arbitro Avv. Dario





Bolognesi (in Milano) e il 18/6/2020 dall'Arbitro Avv. Angelo Anglani (in Roma), all'esito del procedimento arbitrale n. A-4218/49 regolato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**per parte impugnante:** *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in atti, previa ogni più opportuna declaratoria: I. in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale inter partes sottoscritto il 15 giugno 2020 dal Presidente Prof. Avv. Antonio Rigozzi (in Ginevra), il 17 giugno 2020, dall'Arbitro Avv. Dario Bolognesi (in Milano) e il 18 giugno 2020 dall'Arbitro Avv. Angelo Anglani (in Roma), all'esito del procedimento arbitrale n. 18/00042 regolato dalla Camera Arbitrale di Milano, condannando, altresì, Penta Group For Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD.) a restituire a Trevi S.p.A. l'importo di Euro 3.668.574,11 (oltre interessi dal 25 novembre 2020 al saldo) pagato in esecuzione del predetto lodo, così come tutte le ulteriori somme eventualmente corrisposte da Trevi S.p.A. sempre in esecuzione del predetto lodo, oltre interessi dalla data di pagamento a quella di ripetizione; II. in via istruttoria, previa eventuale rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ammettere la produzione dei docc. M e N, per le ragioni indicate in atti; III. in ogni caso, porre a carico di Penta Group For Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD.) le spese del procedimento arbitrale e le spese di difesa sostenute da Trevi S.p.A. nel corso del procedimento arbitrale (così come quantificate dall'esponente nella nota spese del 24 febbraio 2020). Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.*

**per parte impugnata:** *“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respingersi l'impugnazione proposta in quanto infondata per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio e delle fasi precedenti per la sospensione dell'esecutività del lodo “.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





Trevi spa, società italiana operante nel campo delle opere ingegneristiche relative al sottosuolo, nel marzo 2016 si aggiudicava una commessa avente ad oggetto la manutenzione e la messa in sicurezza della diga di Mosul, in Iraq.

La gara internazionale era stata indetta nell'ottobre 2015 dal Ministero delle Risorse Idriche iracheno.

Trevi spa vi aveva partecipato con il supporto di Penta Group For Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD - di seguito Penta ), società irachena con sede in Baghdad.

La società irachena aveva provveduto ad assistere Trevi spa nella predisposizione dell'offerta per la partecipazione della gara internazionale sulla base dell'accordo denominato "*Pre-Bid Agreement*".

Nel contratto le parti avevano previsto, in ipotesi di aggiudicazione della gara internazionale, la prosecuzione della collaborazione mediante la stipulazione di successivi accordi, volti a disciplinare la prestazione di ulteriori servizi da parte di Penta. Per agevolare la regolamentazione dei rapporti, le parti si rivolgevano all'Organismo di Conciliazione costituito presso il Tribunale di Forlì.

Il procedimento di mediazione si concludeva in data 23/2/2017 con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, in cui le parti davano atto di aver raggiunto "*un accordo transattivo e novativo in data 25 gennaio 2017*".

L'accordo aveva previsto la sottoscrizione di quattro contratti, redatti in lingua inglese, denominati "*Project Management Service Agreement*", "*Consultancy Agreement for Financial Activity*", "*Consultancy Agreement for Purchasing Activity*" e "*Consultancy Agreement for Commercial Activity*".

Il contratto interessato alla presente controversia è quello denominato "*Project Management Service Agreement*" (di seguito il Contratto), con cui Penta si era impegnata ad assistere Trevi spa nelle procedure per l'ottenimento dalle autorità irachene dei documenti amministrativi per l'utilizzo di manodopera straniera, presso la diga di Mosul, in conformità alla legislazione applicabile ai cittadini non iracheni e nel rispetto degli impegni assunti con il governo dell'Iraq.

Gli accordi prevedevano che Penta garantisse il Servizio Visa (ottenimento dei c.d. "*Visa Services*") con propria struttura e quale *sponsor* di Trevi spa (art. 2.2. del Contratto).

Ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto Trevi spa si obbligava a corrispondere a Penta €10.000,00 per ogni permesso di lavoro o equipollente visto, necessario per il regolare impiego dei lavoratori non iracheni.





Penta recapitava a Trevi spa la fattura n. 23 del 28/9/2017 con cui, a fronte dell'asserito ottenimento di 667 "visti", richiedeva il pagamento di € 5.470.000,00.

Trevi spa non dava luogo al pagamento richiesto.

Penta il 15/3/2018 notificava il precetto nei confronti del quale Trevi spa proponeva opposizione eccependo, in via pregiudiziale, la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 7.6 del Contratto.

La clausola compromissoria prevedeva che: *"All disputes derived from this agreement, or that are connected to it, will be settled by a decision binding on the parties made by a panel of three arbitrators appointed in accordance with the regulation published by the Arbitral Chamber of Milan ("Camera Arbitrale di Milano"). The Arbitration will be governed by the rules of the above mentioned regulation and in its absence by the Italian Code of Civil Procedure"*.

Della clausola compromissoria, Trevi spa, senza alcuna contestazione da parte di Penta, ha fornito la seguente traduzione: *"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o ad esso collegate, saranno risolte mediante una decisione vincolante per le parti, assunta da un collegio di tre arbitri nominati secondo il regolamento pubblicato dalla Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato sarà disciplinato dalle norme del suddetto regolamento e, in sua assenza, dal Codice di Procedura Civile italiano"*.

Penta, rinunciato all'atto di precetto, dava avvio alla procedura arbitrale.

Trevi spa accettava la competenza del Tribunale Arbitrale<sup>1</sup>.

Il procedimento arbitrale si concludeva con il lodo oggetto di impugnazione.

Con la domanda di arbitrato in data 18/7/2016 Penta, ribadite avanti al Tribunale Arbitrale le pretese già avanzate in sede esecutiva, chiedeva la condanna di Trevi spa al pagamento dell'importo di € 5.470.000,00, poi ridotto in corso di procedura a € 5.380.000,00.

Penta sosteneva di aver ottenuto seicento cinquantotto "visti" per il personale utilizzato da Trevi spa e, per la quantificazione del corrispettivo richiesto, rinviava all'art. 4 del Contratto (€ 10.000,00 per ciascun "visto", detratta la somma di € 1.200.000,00 versata da Trevi spa a titolo di acconto).

Trevi spa si costituiva nel procedimento arbitrale concludendo per il rigetto delle domande avversarie.

<sup>1</sup> Comparsa di risposta depositata nella procedura arbitrale pag. 52.





In subordine, chiedeva che dal corrispettivo, eventualmente dovuto a Penta, fossero detratti gli importi già versati a titolo provvisorio, nella maggiore somma di € 1.730.000,00.

In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di Penta alla restituzione della predetta somma, oltre agli interessi moratori, e a tenerla indenne da qualsiasi importo fosse stata tenuta a corrispondere, in relazione alle contestazioni avanzate dalle autorità dell'Iraq, per presunte irregolarità connesse all'impiego di lavoratori stranieri, e a risarcirle qualsiasi ulteriore danno subito per gli inadempimenti imputati alla società appaltatrice.

Il Tribunale Arbitrale nelle premesse del lodo ha analizzato l'art. 2.2 del Contratto, che riguardava gli obblighi oggetto di controversia in tema di “*Visa Servieces*”.

Le contrapposte tesi delle parti, che la Corte ritiene utile richiamare poiché riproposte nel giudizio di impugnazione, possono essere sintetizzate come segue.

Penta, che per garantire il “Servizio Visa”, aveva organizzato una struttura specifica in favore di Trevi spa, sopportandone tutti i costi con proprio rischio di impresa, ha sostenuto:

- il rapporto intercorso fra le parti era riconducibile al contratto di appalto ex art. 1655 e ss c.c. e, in ragione della previsione contrattuale di cui all'art. 7.3 del Contratto, era obbligo di Trevi spa di comunicare “*appena possibile*”, per iscritto, eventuali irregolarità riscontrate nei servizi assicurati dalla società irachena mentre il diritto al compenso, per ogni singolo visto, doveva considerarsi sorto nel momento in cui il Ministero iracheno autorizzava l'autorità diplomatica, operante nel paese di residenza di ogni singolo nominativo indicato nelle richieste di Trevi spa, a rilasciare personalmente a costui il *Visa*“;
- le procedure irachene per il rilascio dei visti erano particolarmente delicate per la zona di Mosul sia perché in quell'area operavano i terroristi dell'ISIS sia per la complessa situazione al confine con il Kurdistan;
- le difficoltà nell'esecuzione del Contratto erano riconducibili a Trevi spa che, dopo aver versato l'acconto di € 1.200.000,00 (fattura n. 9/2017), si era rifiutata di pagare il saldo, pretendendo di modificare gli accordi, con la previsione di un compenso onnicomprensivo di € 2.000.000,00, indipendentemente dal numero dei *visti* richiesti;
- i *visti* erano stati richiesti per i lavoratori, indicati da Trevi spa in appositi elenchi, e dei quali aveva provveduto a spedire il passaporto;





- tutto il personale riconducibile a Trevi spa aveva lavorato regolarmente, grazie al servizio offerto dall'appaltatrice e indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione amministrativa ottenuta ( visti di ingresso, visti di residenza ), come confermato dagli intervenuti pagamenti da parte del Ministero delle Risorse Idriche iracheno nel rapporto con Trevi spa;
- di non aver mai garantito i tempi di rilascio dei *visti* e che i ritardi registrati erano imputabili al Ministero del Lavoro iracheno;
- la modifica delle condizioni economiche del Contratto, richiesta da Trevi spa, era riconducibile alle difficoltà in cui la società italiana versava, la quale aveva presentato avanti all'A.G. italiana domanda di concordato ed era coinvolta in un'azione giudiziaria promossa da Mediobanca.

Trevi spa ha opposto:

- nella fase delle trattative le parti avevano stimato che Penta avrebbe dovuto ottenere circa cento settantatré *visti* di lavoro e la prestazione di cui tale società aveva assunto l'obbligo, indipendentemente dal tenore letterale della clausola 2.2 del Contratto, era finalizzata all'ottenimento del "*work permit*" e non altri documenti, quali le "*Letter of invitation*" o LOI; in tesi, per la società italiana tali ultime autorizzazioni risultavano prive di utilità pratica per gli impegni assunti di rispettare la normativa di riferimento irachena, in materia di immigrazione;
- Penta sarebbe risultata inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, in quanto aveva ottenuto solo seicento ventotto LOI, autorizzazioni che, seppur consentivano allo straniero di entrare regolarmente in Iraq, tuttavia imponevano, nel termine di 10 giorni dall'ingresso, di chiedere e ottenere un permesso di residenza (c.d. *multiple-entry visa sticker*) e con possibilità, solo successivamente, di chiedere e ottenere il permesso di lavoro vero e proprio;
- solo ottenuto il *work permit* lo straniero poteva considerarsi autorizzato a prestare lavoro sul territorio iracheno e, dunque, anche nel sito di Trevi spa presso la diga di Mosul;
- il diritto al credito azionato era infondato non solo perché Penta non aveva procurato i *work permit* ma anche perché i LOI erano stati rilasciati con ritardo e senza la sponsorizzazione dell'appaltatrice;





- che la portata delle condotte inadempienti era emersa solo a seguito dell'ispezione del 9/1/2018 con l'atto di contestazione del Ministero del Lavoro iracheno, notificato in data 25/6/2018;
- dalla somma riconosciuta a Penta doveva essere dedotto l'importo di € 1.730.000,00 (€ 1.200.000,00, quale acconto già versato, oltre a € 530.000,00, sempre a titolo di acconto, corrisposto in base all'accordo del 5/6/2018 e accettato per definire la procedura di esecuzione iniziata da Penta<sup>2</sup> );
- gli inadempimenti imputati a Penta giustificavano l'accoglimento della richiesta, in via riconvenzionale, di restituzione degli acconti versati all'appaltatrice e quella risarcitoria, rispetto a qualsiasi importo che Trevi spa sarebbe stata tenuta a versare alle autorità irachene per le accertate irregolarità nell'assunzione del personale.

Il nucleo centrale della controversia era dato dalla definizione dell'obbligo assunto da Penta in relazione ai c.d. *Visa Services* previsti all'art. 2.2 del Contratto, in base ai quali la società irachena doveva assistere Trevi spa per la preparazione dei documenti amministrativi per l'ottenimento di "*work or other necessary visa*", a favore dei lavoratori stranieri, mentre la committente doveva corrispondere a Penta € 10.000,00, a fronte di ciascun *visa* ottenuto.

Le tesi difensive delle parti si fondavano su di una diversa interpretazione delle espressioni "*work or other necessary visas*", "*work or other visas*" e "*work or other visas*".

Espressioni riportate nei diversi commi della citata clausola, che secondo Trevi spa, nonostante non includessero i "*work permits*", imponevano a Penta di procurare i permessi di lavoro mentre per l'appaltatrice irachena l'espressione "*or other necessary visas*" consentiva di affermare che erano sufficienti i *visti* di ingresso in Iraq, attesa la possibilità da parte del personale straniero di ottenere il permesso di lavoro una volta presenti regolarmente sul territorio iracheno.

Il Collegio arbitrale, in applicazione della regola generale enunciata in tema di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., ha mosso l'indagine dall'esame del testo degli accordi e dalla valutazione del comportamento complessivo assunto dalle parti, concludendo, quanto alla loro comune intenzione, che: "*Da tutte le risultanze del*

---

<sup>2</sup> Con tale accordo Trevi spa si era impegnata a pagare a Penta la somma di € 7.689.980,38, importo risultante dall'importo precettato ( € 8.889.980,38 ) detratto l'importo di € 1.200.000,00 per il c.d. *Servizio Visa*.





*fascicolo emerge che ciò che le parti hanno inteso perseguire attraverso il disposto dell'art. 2.2 del Contratto era l'ottenimento di visti (visa) che permettessero a Trevi di far entrare regolarmente in Iraq determinati lavoratori, scelti da quest'ultima, affinché questi lavoratori potessero poi recarsi nel sito di Mosul per svolgere l'attività di lavoro in relazione alla commessa ottenuta da Trevi. Il Tribunale ritiene che, nel prevedere che Penta potesse assistere Trevi nell'ottenimento di tali visti, le parti abbiano inteso raggiungere un risultato pragmatico, ossia permettere l'ingresso regolare in Iraq per lavoratori non iracheni affinché questi ultimi potessero svolgere le mansioni che Trevi avrebbe loro assegnato. L'ottenimento dei veri e propri permessi di lavoro, nel senso di provvedimenti delle autorità competenti che autorizzassero i lavoratori in questione a svolgere attività lavorativa in favore di Trevi, sembra al Tribunale cosa diversa e ulteriore non facente parte delle prestazioni di cui al citato art. 2.2 del Contratto. Il Tribunale non condivide cioè la lettura dell'art. 2.2 avanzata dalla convenuta, tesa a contrapporre i cd. work permits in senso stretto ( a suo dire oggetto dell'art. 2.2 ) ad altre categorie di provvedimenti ( letter of invitation, visa, multiple entry visa, work visa ). Osserva il Tribunale che queste distinzioni che vengono ora proposte nel procedimento arbitrale non trovano alcun riscontro nel testo del Contratto, in cui si usa il termine ampio e a tecnico di work or other necessary visa ovvero work or other visas. Non solo il termine work permit non compare nella disposizione dell'art. 2. Ma il Contratto stesso sembra istituire una distinzione tra visa (trattati nell'art. 2.2 che costituisce oggetto del presente procedimento ) e permits, espressione che appare all'art. 2.1, disposizione che disciplina una prestazione non oggetto di questo arbitrato e che prevede una serie di servizi ' for accommodation and lodging, local labor, licensens, permits and/or any authorization for the performance of the Projects'. Giova altresì rilevare che nell'art. 2.1 ( all'undicesimo trattino ) figura anche la fornitura del servizio di ' assistance in relation to [...] compliance to local law and regulations' che unito ai servizi di cui al nono trattino del medesimo art. 2.1 sembra confermare che la prestazione di assistenza per poter rispettare le leggi e i regolamenti locali (inclusi quindi quelli in materia di lavoro ) fosse cosa distinta rispetto alle obbligazioni di cui all'art. 2.2. Un'interpretazione delle clausole del Contratto ' le une per mezzo delle altre', attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) porta dunque ad escludere che l'espressione ' work or the visa' all'art. 2.2 significhi 'work*





*permit' in senso stretto, ossia secondo il senso tecnico vigente nell'ordinamento iracheno*<sup>3</sup>.

Il Tribunale arbitrale ha poi provveduto:

- ad analizzare il dato testuale del Contratto in relazione al contesto in cui si è formato e alla “ *situazione peculiare e delicata in Iraq* “, come espressamente riportato all’art. 7, comma 2, osservando che in tale contesto “*era ragionevole attendersi che il rilascio dei necessari provvedimenti amministrativi e lavoristici non seguisse sempre necessariamente un iter lineare, puntuale e del tutto formalizzato. Essendo questo contesto ben noto alle parti, era logico che ciò che interessava alle parti, e che di conseguenza è stato formalizzato all’art. 2.2 era l’ottenimento di provvedimenti che permettessero al personale straniero di Trevi di entrare in Iraq e recarsi a svolgere effettivamente il lavoro, al di là delle distinzioni tecnico-giuridiche relative ai diversi tipi di provvedimenti in base alla legge irachena*”<sup>4</sup>;

- ha trovato riscontri di tale interpretazione negli acquisiti documenti, emessi dalle autorità irachene, che avevano consentito di confermare che neppure le autorità preposte al progetto della diga di Mosul avevano dato rilevanza alle denominazioni formali utilizzate e ai documenti richiesti per un’attività lavorativa in regola: “*Basti vedere, ad esempio, il documento a firma del Ministero delle Risorse Idriche iracheno ( già definito MORWR ) ... Al di là di un apparente formalismo, si nota come in realtà anche il Ministero iracheno usi le espressioni ‘working staff that was approved for visa’; ‘working staff [which ] hasn’t got official approvals’; ‘approved staff of visa’; ‘official visa procedures’ in modo assolutamente generico.... E’ illustrativo il fatto che dopo essersi riferito al contratto concluso tra il MOWR e Trevi, riportandone un estratto in cui si legge l’espressione ‘residence visas and work permit’, il Ministero si scosti anch’esso da questa formulazione e osservi, con terminologia più ampia e generica, che: “ We reiterate non paying any dues for the staff tahat havent’s got visa or the official approvavals for work till accomplish the official procedures (requirements) in respect with the clause (5-8) above. Appare dunque chiaro che nemmeno il Ministero preposto è interessato alle distinzioni che ora vengono sollevate nell’arbitrato, né*

<sup>3</sup> Punto 86 e 87, pag. 20 del lodo.

<sup>4</sup> Seconda parte del punto 88, pag. 21 del lodo.





*sembra richiedere la presenza work permits in senso stretto, ma parla indistintamente di ‘visa or the official approvals for work’<sup>5</sup>;*

- solo una volta che Trevi spa decideva di invitare- sulla base delle LOI ottenute con la collaborazione di Penta - il singolo lavoratore in Iraq, sorgeva il diritto per la società irachena al corrispettivo in base alle clausole 2.2 e 4.2 del Contratto;

- l'utilizzo nella prima clausola di un'espressione con forma all'indicativo futuro<sup>6</sup> imponeva di porre l'accento “ *sull'aspetto prettamente fattuale (lo svolgimento del lavoro), aspetto che quindi qualifica l'oggetto della prestazione... il corrispettivo diventa dovuto in quanto l'attività di Penta aveva permesso di raggiungere l'obiettivo prefissato e l'obbligo di Penta era da considerarsi adempiuto... questa logica si desume dalla struttura del Contratto e dall'art. 2.2, in quanto Penta era ragionevolmente certa che la mole di lavoro necessaria per portare a termine la commessa alla diga di Mosul le avrebbe assicurato un flusso necessario di denaro a fronte del lavoro svolto (anche ove le LOI fossero poi state fornite in numero superiore ai lavoratori effettivamente inviati)* ”<sup>7</sup>;

- l'attività istruttoria orale espletata<sup>8</sup> aveva consentito di accertare che il personale straniero era giunto regolarmente presso il sito e aveva svolto effettivamente attività lavorativa, sulla base delle mansioni indicate dalla committente, e che Trevi spa era stata regolarmente remunerata dal Ministero iracheno competente, indipendentemente dal tipo di autorizzazione amministrativa rilasciata al singolo lavoratore;

- ha osservato che, anche diversamente argomentando, Trevi spa era incorsa nella decadenza ex art. 1667 c.c., disposizione che doveva trovare concreta applicazione dal momento che l'appaltatrice aveva garantito la prestazione in base all'art. 2.2 del Contratto e che la committente aveva lamentato la mancanza dei “*work permits*” solo con la generica missiva del 11/1/2018, quando già il rapporto fra le parti si era incrinato;

<sup>5</sup> Punto 89, pag. 22 del lodo e dello stesso tenore, sempre secondo il Tribunale Arbitrale, era la lettera datata 6/5/2017, con cui il Ministero iracheno aveva sollevato alcuni problemi relativi a ‘*Trevi's incomplete visa prevision procedures*’ e aveva intimato ‘*Kindly, do not approve any salary payment for trevi's personnel who don't have visa unless they have the official approvals for entering Iraq*’, così dimostrando che il Ministero era disposto a tollerare l'assenza di visa qualora i lavoratori avessero ottenuto ‘*the official approvals for entering Iraq*’, con invito a non approvare pagamenti salariali per il personale Trevi privo di visa facendo espressa eccezione per il personale munito di altre approvazioni ufficiali per entrare in Iraq, così facendo riferimento ai LOI.

<sup>6</sup> Espressione utilizzata con forma all'indicativo futuro “*who will work on Site for the Project*”.

<sup>7</sup> Punto 94, pag. 23 del lodo.

<sup>8</sup> Testimonianza dell'area manager di Trevi spa, dott. Gentili.





- il numero dei *visti* ottenuti da Penta era stato desunto dalla tabella<sup>9</sup>, prodotta dalla stessa Trevi spa, e oggetto di accurato esame nella fase istruttoria orale, che aveva portato ad individuare quattrocento settantaquattro lavoratori<sup>10</sup>;
- ha concluso che “ *l’esame di questi dati non solo dimostra che una moltitudine di lavoratori ha effettivamente fatto ingresso in Iraq (grazie ai documenti ottenuti da Penta) ma vi è rimasta anche per un periodo ben più lungo rispetto alla durata prevista dal relativo visa come emerge dal raffronto fra le date indicate nelle relative colonne. In altre parole, Trevi ha fatto lavorare ( così beneficiandosene ) il lavoratore per periodi che raggiungono anche due anni per il singolo lavoratore. In conformità con quanto spiegato sopra, il corrispettivo dovuto a Penta va calcolato con riferimento al numero effettivo dei lavoratori entrati in Iraq e che hanno effettivamente svolto il lavoro grazie ai documenti procurati da Penta. Una soluzione diversa sarebbe non solo contraria al dettato contrattuale (che come detto prevede che il visa è destinato a colui che “will work on Site for the Project”) ma sarebbe anche manifestamente contraria alla comune volontà delle parti che non può essere stata quella di far beneficiare Trevi dall’ottenimento di documenti per lavoratori che hanno effettivamente svolto il lavoro (alcuni anche per diversi anni) senza che Trevi debba corrispondere nulla a Penta per i servizi svolti a tale riguardo”*<sup>11</sup>;
- ha escluso i ritardi contestati a Penta, in quanto il Contratto non prevedeva alcun termine convenzionale entro cui l’appaltatrice irachena avrebbe dovuto ottenere i *visti*;
- l’accoglimento, seppur parziale delle domande di Penta (quanto al numero dei *visti* e alla conseguente quantificazione del credito azionato), ha consentito di escludere la necessità di esaminare le domande riconvenzionali proposte da Trevi spa, anche in ragione del difetto di allegazione, ancor prima che di prova, dei danni subiti;
- quanto al contestato profilo della mancanza della *sponsorship*, ha rilevato che Penta si era attivata per Trevi spa, ottenendo i *visti* di ingresso, nel numero in precedenza riportato, senza alcun rilievo da parte del Ministero iracheno;
- Trevi spa non aveva prodotto la relazione di ispezione relativa ai centottantasette lavoratori, la cui posizione era stata allegata dalla società italiana come oggetto di rilievi da parte delle autorità irachene, né aveva fornito prova che della loro condizione si fosse occupata Penta e che a tale rilievo avesse fatto seguito un regolare processo o l’applicazione di sanzioni;

<sup>9</sup> Doc. n. 20 predisposto e prodotto da Trevi spa.

<sup>10</sup> Punto 111, pag. 28 del lodo.

<sup>11</sup> Punto 110, pag. 27 del lodo.





- nella determinazione del quantum non ha ritenuto di dedurre l'importo, richiesto da Trevi in via riconvenzionale, di € 530.000,00 non essendo stata raggiunta la prova delle *“presunte stime che, a detta di Trevi, le parti avrebbero fatto circa il numero di visti necessari ( n. 173 visti ). Se è vero che la somma in questione è stata confermata nella testimonianza scritta del dott. Gentili, e in udienza, è anche vero che tali stime e tale somma non trovano conferma in alcuna prova documentale. A prescindere dalle prove concrete, ogni tipo di stima o valutazione precedente è resa irrilevante dalla clausola c.d. “Entire agreement” di cui all’art. 7.8<sup>12</sup>. Ciò rilevato, non essendo vincolanti e condivise le stime eventualmente svolte in fase precontrattuale, le spiegazioni per cui Trevi si possa essere convinta e corrispondere (per accordo transattivo e senza riconoscimenti di merito) la somma pari a € 7.689.980,38 ( che secondo la tesi di Trevi avrebbe contenuto anche gli € 530.000,00 inizialmente stimati come parte dei corrispettivi per il Servizio Visa ), tali stime e spiegazioni non possono dirsi condivise e fatte proprie da Penta, in assenza di prova a riguardo”<sup>13</sup>.*

Trevi spa ha proposto impugnazione ex art. 828 e ss. cpc concludendo per la nullità del lodo sulla base delle conclusioni in epigrafe trascritte.

La società italiana ha affidato l'impugnazione ad una pluralità di motivi, che possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

**Primo motivo:** Violazione dell’art. 829, comma 3, cpc per contrarietà all’ordine pubblico per avere il Tribunale Arbitrale pronunciato la condanna a corrispondere a Penta la somma di € 3.540.000,00 sulla base del Contratto che, così come interpretato, ha finito per configurare un negozio con causa illecita e, comunque, è risultato diretto a realizzare interessi delle parti non meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Secondo Trevi spa gli arbitri, nel non dare rilievo alla circostanza che i meri visti d’ingresso dei lavoratori in Iraq non consentivano un automatico impiego della mano d’opera, avevano svilito la vera causa del contratto :*“E’, tuttavia, evidente che il Contratto, così come interpretato dagli Arbitri, risulta illecito sotto il profilo causale ( art. 1343 c.c. ) o comunque diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ( art. 1322 c.c. ).E ciò per la semplice e palese ragione che Trevi dovrebbe versare a Penta il corrispettivo previsto dal Contratto non a fronte dell’ottenimento di documenti che consentano il regolare impiego del suo personale straniero in Iraq, bensì a fronte del conseguimento di un risultato pratico anche contra*

<sup>12</sup> Art. 8.8 del Contratto dispone: “

<sup>13</sup> Punto n. 123, pag. 31 del lodo.





*legem, ossia in proporzione al numero dei lavoratori che hanno raggiunto la diga di Mosul e ivi lavorato sulla base di documenti idonei a consentire il mero ingresso nel paese, senza alcun rilievo e indagine circa il loro lecito e regolare impiego ( e, quindi, circa la consegna dei permessi di lavoro)*<sup>14</sup>. Sempre secondo la società impugnante, anche a voler accedere all'interpretazione fornita dal Tribunale Arbitrale, il Contratto avrebbe oggetto illecito ex art. 1346 c.c. in quanto “*le parti avrebbero di fatto pattuito al fine di far lavorare in Iraq personale straniero di compensare l'ottenimento di documenti ( le LOI ) che in realtà ne avrebbero consentito il solo ingresso nel paese*”<sup>15</sup> e/o conterebbe una condizione illecita ex art. 1354 c.c., in quanto il diritto al corrispettivo da parte di Penta sarebbe subordinato ad un fatto di un terzo, di cui non veniva considerata la conformità o meno a legge.

**Secondo motivo:** Violazione del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9 cpc in relazione agli artt. 101, comma 2 cpc e 24 Cost.. per contrarietà all'ordine pubblico. Secondo Trevi spa, il Tribunale Arbitrale avrebbe posto a base della decisione l'esistenza di una comune volontà dei contraenti e di un oggetto contrattuale diverso da quello indicato dalle stesse parti (c.d. della terza via ), senza sottoporre preventivamente “il fatto”<sup>16</sup> al contraddittorio delle parti. In tesi, tale violazione avrebbe impedito a Trevi spa di contestare che la stessa Penta aveva indicato una diversa volontà contrattuale e aveva portato, come conseguenza, ad una quantificazione errata del credito azionato.

**Terzo motivo:** Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5 cpc (in relazione al n. 5 dell'art. 823 c.c.) per mancata motivazione del lodo in relazione alla determinazione del numero dei visti contrattualmente rilevanti e contraddittorietà all'ordine pubblico.

**Quarto motivo:** Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 cpc per omesso esame dell'eccezione concernente la non rilevabilità dei visti di ingresso consegnati per lavoratori già presenti in Iraq. In tesi, il Tribunale Arbitrale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione proposta in ragione della quale la tabella, di cui aveva assicurato il deposito con la prima memoria autorizzata del 19/2/2019, comprendeva lavoratori che avevano fatto ingresso senza l'intervento di Penta.

**Quinto motivo:** Violazione dell'art. 829, comma 3, cpc per contrarietà all'ordine pubblico in relazione agli artt. 2907 c.c., 115 e 116 cpc. In tesi, il Tribunale Arbitrale aveva erroneamente fondato la decisione sulla tabella predisposta da Trevi spa,

<sup>14</sup> Pag. 19 dell'atto di impugnazione.

<sup>15</sup> Pag. 20 dell'atto di impugnazione.

<sup>16</sup> Pag. 2 dell'atto di impugnazione.





ignorando che la stessa Penta aveva contestato il documento, così violando il principio dispositivo.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita Penta concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Disattesa l'istanza di sospensione ex art. 840 cpc, la causa sulle conclusioni in epigrafe riportate e decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusive e repliche, perviene a decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento arbitrale è stato instaurato da Penta in forza dell'art. 7, comma 6, del Contratto.

Trevi spa ha accettato la sussistenza della competenza del Tribunale Arbitrale a giudicare della controversia.

Non è controverso fra le parti la ritualità dell'arbitrato con l'utilizzo della lingua italiana e l'operabilità dell'art. 3.1 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano per cui il Collegio Arbitrale doveva decidere secondo diritto.

Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, la Corte ritiene utile premettere alcune considerazioni in ordine alle scelte operate dal legislatore in materia di impugnazione del lodo arbitrale, che ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi *in procedendo* e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 cpc.

Non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il Giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri e consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando*.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*<sup>17</sup>.

L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in

<sup>17</sup> Cass. sez. I civ. n. 11091/2004.





via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.

L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Occorre rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n. 5 cpc (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere "*la esposizione sommaria dei motivi*"), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina "*l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*"<sup>18</sup>.

La contraddittorietà rilevante è, dunque, quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo) mentre si discute se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo<sup>19</sup>

E', infine, unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.

Il primo comma dell'art. 829 prevede ai nn. 5 e 11 l'impugnabilità del lodo per carenza di motivazione o per contraddittorietà delle disposizioni in esso contenute.

I vizi, tuttavia, devono intendersi come lacune talmente gravi da pregiudicare completamente la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale e/o l'individuazione della *ratio decidendi* del lodo.

Come ricorda la Suprema Corte, il vizio riconducibile all'art. 829, comma I, n. 5 cpc è ravvisabile solo nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo sia a tal punto carente da "*denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione*"( Cass. sez. VI ord. n. 12321/2018 ).

Tale impostazione ha trovato conferma anche in recenti arresti della Suprema Corte, con cui ha ribadito la possibilità di impugnare il lodo soltanto qualora la motivazione sia

<sup>18</sup> Cass. ss.uu. n. 2807/1987 e da ultimo Cass. sez. III civ. n. 3989/2006.

<sup>19</sup> In senso affermativo Cass. sez. I civ. 3768/2006 e in senso negativo da ultimo Cass. sez. I civ. n. 25623/2007.





completamente mancante o assolutamente carente, sì da far presumere un cattivo esercizio del potere decisorio delegatogli, con la conseguenza che *“una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l’interpretazione della clausola, l’ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c.”*.<sup>20</sup>

Quanto al rapporto che intercorre tra la violazione di norma imperativa e nullità del contratto, questo Collegio intende dare prosecuzione a quanto la Corte d’Appello di Milano ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 1978/2022 Presidente est. Raineri) e con cui ha osservato: *“La questione può dirsi ormai risolta, in via definitiva, dalla giurisprudenza nel senso che la violazione di una norma imperativa, in assenza di una disposizione specifica, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l’art. 1418, comma 1, c.c., con l’inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, e ciò anche indipendentemente dalla concreta esperibilità del rimedio<sup>5</sup>. Coerentemente a tale principio, la S.C. ha in più di un’occasione escluso la nullità del negozio, pur nelle ipotesi di violazione di norma imperativa.*

*Ci si è a lungo interrogati, in materia di impugnazione dei Lodi, se l’insieme delle norme imperative e l’ordine pubblico siano concetti, sostanzialmente, coincidenti.*

*L’importanza della individuazione del significato della nozione di ordine pubblico nel giudizio di impugnazione risulta, peraltro, ancor più cruciale ove si tenga conto del fatto che sono state ritenute compromettibili anche le controversie aventi ad oggetto rapporti giuridici regolati da norme imperative.*

*Questa Corte ritiene di aderire alla tesi, peraltro maggioritaria in dottrina ed in giurisprudenza, della non coincidenza fra “norme imperative” e “ordine pubblico”. Non solo perché, se vi fosse coincidenza, l’art. 829 co. 4 c.p.c. sarebbe privo di portata precettiva in quanto l’annullabilità del Lodo per violazione dell’ordine pubblico garantirebbe già quella censura, ma soprattutto perché, come già in limine osservato, in ambito civilistico, le norme imperative, benché inderogabili perché poste a presidio di interessi generali, non sempre implicano, ove violate, la nullità del contratto; la quale*

<sup>20</sup> Cass. civ., sent. n. 29346 del 2021.





*può essere esclusa dalla legge, allorché essa preveda diversi esiti con salvezza degli effetti negoziali.*

*E sarebbe, all'evidenza, contraddittorio sostenere che la violazione delle medesime norme imperative non determini la nullità di un contratto ed implichi, al contrario, la nullità di un Lodo (sul presupposto che tutte le norme imperative appartenerebbero all'ordine pubblico).*

*Per contro, non è neppure corretto affermare che un Lodo che violi norme imperative sia, per ciò solo, contrario all'ordine pubblico. Affinché si configuri tale contrasto, occorre avere riguardo al "contenuto concreto" della decisione, nel senso che il Lodo, frutto di una errata applicazione della norma inderogabile, sarà contrario all'ordine pubblico solo nel caso in cui produca effetti che l'ordinamento non può recepire.*

*A titolo di esempio, sarà certamente contrario all'ordine pubblico un Lodo che accerti, crei o modifichi rapporti giuridici che, se regolati da un contratto, sarebbero illeciti (si pensi al Lodo che accerti il diritto di schiavitù; la validità di atti dispositivi di beni sottratti al commercio; che condanni a prestazioni vietate, quali la vendita di organi).*

*Ma il complesso delle norme imperative - la cui violazione può, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., comportare la nullità di un contratto - non ricade necessariamente nella nozione di "ordine pubblico" nell'accezione declinata dall'art. 829, comma 3, c.p.c.*

*Del resto è lo stesso legislatore ad aver fornito nella Legge Delega n. 80/2005 - cui è seguita la riforma dell'arbitrato - una chiave di lettura inequivocabile, subordinando l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto all'esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e "salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordine giuridico (...). Ma l'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. non può essere confuso con l'interesse collettivo o pubblico, dovendosi esso ricondurre ad un insieme selettivo e circoscritto di principi essenziali - assai più ristretto di quello assegnato in altri ambiti dell'ordinamento - cosicché non può ritenersi integrato da mere violazioni di norme imperative, censurabili solo entro i limiti sanciti dal primo periodo della disposizione (vale a dire per espressa pattuizione delle parti o previsione di legge).*

*In altri termini, i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza, di carattere universale, di tutelare quei diritti fondamentali dell'uomo la cui lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti l'intero assetto ordinamentale. Allorché, invece, si controverta di norme che, ancorché non derogabili dalle parti, sono poste a presidio di interessi economici*





*disponibili - o dettate a tutela di interessi generali o pubblici che governano, purtuttavia, rapporti tra privati – la loro eventuale violazione non può ergersi a violazione dell'ordine pubblico nel senso inteso dall'art. 829, comma 3, cpc”.*

Con il **primo motivo** Trevi spa ha introdotto la questione dell'errata interpretazione del Contratto.

Il motivo, così come prospettato, è inammissibile.

L'interpretazione dell'effettivo contenuto di un contratto è finalizzata ad identificare i beni della vita oggetto di accordo e diretta alla ricerca della comune volontà delle parti.

L'attività di interpretazione è riservata al giudizio di merito<sup>21</sup> e, per giurisprudenza consolidata, nella ricostruzione dell'accordo negoziale l'attività del giudice si articola in due fasi: la prima, diretta ad individuare gli effetti voluti dalle parti, consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità mentre la seconda è volta ad attribuire all'accordo negoziale la specifica qualificazione giuridica.

L'attività interpretativa è sindacabile, sotto il profilo della legittimità, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e qualora la motivazione risulti incongrua, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione<sup>22</sup>.

Anche il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione assunta, e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri e, dunque, anche l'interpretazione del contratto, non è censurabile dalla Corte, salvo che la motivazione nel provvedimento sia mancante<sup>23</sup>.

Trevi spa ha sostenuto che il Tribunale Arbitrale avrebbe, con motivazione illogica e contraddittoria, dato rilievo alla volontà delle parti di raggiungere un risultato, diverso da quanto effettivamente voluto con gli accordi e contrario ai profili tecnico giuridici della legislazione sostanziale irachena, in materia di permessi di lavoro.

La Corte non ritiene di aderire a tale tesi.

Gli arbitri hanno individuato il più verosimile significato delle clausole controverse.

L'attività interpretativa è stata assicurata con corretta applicazione dei fondamentali criteri ermeneutici e nel lodo, con adeguata motivazione, sono state riportate le ragioni, in fatto e in diritto, che hanno portato alla contestata decisione.

<sup>21</sup> Cass. sez. III civ. n. 15603/2021.

<sup>22</sup> Cass. sez. 6-3 civ. ord. n. 3590/2021.

<sup>23</sup> Cass. sez. I ord. n. 13595/2020





Il Tribunale Arbitrale ha contemperato il criterio letterale, unitamente alla valutazione delle condotte complessivamente assunte dalle parti ( art. 1362 c.c. ), con quello logico sistematico ( art.1363 c.c. ).

Nell'individuare il contenuto dell'obbligazione principale ( c.d. Servizio Visa ) assunta da Penta, il Tribunale Arbitrale ha ricostruito la volontà dei contraenti, osservando che:

- non vi era divergenza tra quanto previsto alla Clausola 2.2<sup>24</sup> e la legislazione irachena di riferimento per i lavoratori stranieri, come applicata dallo stesso Ministero iracheno nel rapporto con la Trevi spa;

- non erano rinvenibili contrasti tra la clausola e le altre condizioni contrattuali né con le ragioni espresse dalle parti nelle premesse degli accordi, di cui Trevi spa, è bene ricordarlo, aveva dato parziale esecuzione, versando un non trascurabile acconto, senza sollevare tempestive contestazioni.

La società impugnante, insistendo sulla contrapposizione tra i cd. "work permits" e le altre categorie di permessi ("letter of invitation", "visa", "multiple entry visa", "work visa"), ha ribadito la lettura data del Contratto nella procedura arbitrale, limitandosi ad opporla a quella adottata con il lodo impugnato.

Trevi spa non può dolersi del fatto che la decisione del Tribunale Arbitrale abbia posto l'accento sul tenore letterale dell'espressione "or other necessary visas" per il raggiungimento di tutte le utilità pratiche indicate negli accordi, per l'impiego del personale elencato nella documentazione prodotta dalla stessa Trevi spa.

Gli arbitri, con motivazione adeguata e logica, hanno accolto, tra le interpretazioni prospettate dalle parti, quella ritenuta maggiormente plausibile, dando atto che la

<sup>24</sup> Art. 2.2 – “ Il FORNITORE, su richiesta dell'ACQUIRENTE, fornirà anche assistenza e supporto all'ACQUIRENTE, in conformità alle prescrizioni e alle previsioni del presente CONTRATTO, per i seguenti servizi aggiuntivi (“Servizio Visa”):  
– assistenza e consulenza all'ACQUIRENTE, anche nella preparazione di tutta la necessaria documentazione, ai fini dell'ottenimento dei permessi di lavoro o dei diversi visti necessari per il personale dell'ACQUIRENTE che lavorerà presso il Sito per il Progetto; – rappresentare la società, con adeguata procura scritta e/o previa autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE (se necessaria), in relazione ad ogni questione da affrontare con le pubbliche Autorità a Baghdad o nella Regione del Kurdistan al solo scopo di ottenere i suddetti permessi di lavoro o diversi visti come richiesto dall'ACQUIRENTE; – agire come sponsor dell'ACQUIRENTE esclusivamente in relazione al Progetto per la richiesta e l'ottenimento dei suddetti permessi di lavoro o diversi visti come richiesto dall'ACQUIRENTE per il suo personale che lavorerà presso il Sito per il Progetto”. Nel successivo comma 3 si legge: “ Il contenuto dei suddetti SERVIZI potrà essere ulteriormente specificato in altra sede dalle PARTI, in maniera completa e dettagliata, e potrà essere coperto da uno specifico SUPPLEMENTO o REVISIONE. Le Parti riconoscono e pattuiscono che l'ACQUIRENTE sarà e rimarrà in ogni momento l'unico soggetto responsabile della gestione e dell'esecuzione del Contratto con il CLIENTE; pertanto, il FORNITORE non prenderà alcuna decisione né intraprenderà alcuna azione in relazione alla gestione del Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE”.





qualificazione giuridica del Contratto ( appalto di servizi ) non era stata contestata dalle parti e che l'attività di collaborazione risultava essere stata assicurata da Penta, anche con riguardo al personale assunto dalle società sub appaltatrici.

Le conclusioni, sull'insindacabilità dell'interpretazione del Contratto fornita con il lodo impugnato, non consentono alla Corte di ricondurre le ulteriori questioni, sulla liceità degli elementi del negozio sottoscritto, al motivo ex art. 829, comma 3, cpc e fanno, inoltre, ritenere infondato il **secondo motivo**, per le ragioni di seguito riportate.

Il Tribunale Arbitrale, contrariamente a quanto Trevi spa vorrebbe sentire affermare, ha operato all'interno del *thema decidendum*.

Non è incorso in alcuna violazione del principio del contraddittorio nel sussumere il mancato versamento del corrispettivo da parte di Trevi spa sotto la fattispecie dell'inadempimento degli accordi sottoscritti.

Le domande e conclusioni rassegnate dalle parti nel procedimento arbitrale hanno permesso agli arbitri di definire la questione principale controversa relativa al c.d. Visa Services.

Le parti, come già evidenziato, hanno contrapposto difformi interpretazioni delle espressioni utilizzate nella Clausola 2.2 e il Tribunale Arbitrale, sulle questioni controverse, ha garantito un ampio contraddittorio, consentendo sia a Trevi spa che a Penta di sviluppare le rispettive tesi difensive, con il deposito di una pluralità di memorie.

Gli arbitri hanno deciso, come dovevano, su tutte le questioni in fatto e in diritto affrontate dalle parti negli atti<sup>25</sup> e a giudizio della Corte non vi è dubbio che il lodo sia rimasto all'interno della clausola compromissoria.

L'ampio e regolare contraddittorio, garantito, è risultato in linea con i principi enunciati dal recente intervento della Suprema Corte<sup>26</sup> nel giudizio arbitrale, proprio con riguardo alla violazione del contraddittorio.

Trevi spa, a fronte di un quadro fattuale di riferimento immutato<sup>27</sup>, non ha indicato quale pregiudizio al diritto di difesa avrebbe in concreto subito.

<sup>25</sup> In data 15/71 e 19/2/2019 sono state depositate dalle parti le prime memorie autorizzate, in data 8/3 e 19/3/2019 sono state depositate memorie con cui le parti si sono confrontate sulla richiesta formulata da Penta di esibizione dei documenti e con successiva ordinanza del Collegio arbitrale in data 3/4/2019, in data 7/5 -4/6 e 20/6/2019 le parti hanno depositato ulteriori memorie autorizzate e, conclusa la fase istruttoria, in data 20/9 e 11/10/2019 sono state depositate dalle parti le memorie difensive conclusive.

<sup>26</sup> Cass. sez. I civ. ord. n. 15785/2021.

<sup>27</sup> Cass. sez. II civ. n. 4830/2019.





L'eccezione è risultata generica ed evidenzia, ancora una volta, il tentativo della società impugnante di contestare l'attività di interpretazione degli arbitri che, così come prospettata, non può dar luogo all'invocata nullità del lodo neppure ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9 cpc in relazione agli artt. 101, comma 2 cpc e 24 Cost..

Le ragioni che hanno portato alla decisione sorreggono una motivazione, che consente alla Corte di comprendere e condividere la ratio della decisione assunta dal Tribunale Arbitrale<sup>28</sup>.

Conclusivamente, trattasi di motivazione esaustiva che ha fatto leva sulla tesi interpretativa ritenuta maggiormente plausibile e che ha trovato riscontro nelle risultanze probatorie, con rigore logico analizzate dagli arbitri dalla pag. 27 e ss. del lodo impugnato.

La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite è stata contestata da Trevi spa con gli ultimi motivi, che vengono trattati unitariamente poiché muovono tutti dalla già disattesa tesi dell'errata prevalenza di un'interpretazione pragmatica della clausola 2.2 del Contratto a discapito di quella formale-logistica.

I motivi, inoltre, non tengono conto che - per giurisprudenza di legittimità pacifica<sup>29</sup> - nel corso del procedimento arbitrale la valutazione delle prove raccolte non può essere sindacata, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.c., in quanto tale attività è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Il Collegio arbitrale ha analizzato<sup>30</sup> tutta la documentazione prodotta, relativa al personale occupato presso il sito della diga di Mosul, senza operare distinzioni tra *letters of invitation*, *redency visa* e altre autorizzazioni amministrative richiamate nel Contratto.

Il momento centrale della valutazione, per la quantificazione del corrispettivo dovuto, è stato dato dall'esame del doc. n. 20, prodotto dalla stessa Travi spa e oggetto di ampia disamina nel corso delle ulteriori prove acquisite (dichiarazioni del teste Gentili).

Il documento riporta il numero totale delle autorizzazioni ottenute da Penta e indicava, per ogni singolo straniero, che si era recato a lavorare presso il sito, il giorno di inizio (*start date of employee*) e il giorno di fine attività (*closed date of employee*).

<sup>28</sup> Cass. sez. II civ. ord. n. 16077/2021.

<sup>29</sup> Cass. sez. I civ. ord. 27954/2022.

<sup>30</sup> Pag. 27 e ss. del lodo.





Sul presupposto dei lavoratori effettivamente utilizzati, in quanto il servizio Visa era destinato a tutti coloro che *“will work on site for the project”*, il Tribunale Arbitrale ha logicamente dedotto, con operazione matematica, quanto dovuto a Penta.

Le eccezioni di tardività e anomalie sollevate da Trevi spa, che mai aveva ritenuto di avviare la procedura di contestazione ex art. 7 del Contratto, sono state ritenute infondate.

Nel calcolo del corrispettivo dovuto, il Tribunale Arbitrale ha escluso la possibilità di dedurre la somma, indicata da Trevi spa come secondo acconto, in difetto di adeguata prova e ritenendo che *“se è vero che la somma in questione è stata confermata nella testimonianza scritta del dott. Gentili ( v. punti 13-15 del WS Gentili doc. C-13 ) e in udienza ( cfr. pag. 48, trascrizione del relativo controesame ), è anche vero che tali stime e tale somma non trovano conferma in alcuna prova documentale”*<sup>31</sup>.

Il percorso logico che caratterizza l'ampia valutazione delle prove acquisite esclude, inoltre, la prospettata violazione del principio dispositivo.

Il Tribunale Arbitrale, sulla base del principio dell'acquisizione delle prove e indipendentemente dalla parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso:

- ha esaminato tutta la documentazione ritualmente prodotta dalle parti;
- ha dato rilievo alla tabella ( doc. 20 ) predisposta e prodotta da Trevi spa;
- ha indicato le ragioni che hanno portato al non accoglimento delle eccezioni sollevate da Penta rispetto al contenuto del documento n. 20, che ha utilizzato per quantificazione del corrispettivo dovuto.

Per le ragioni sopra riportate nella disamina dei motivi di impugnazione e ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa la richiesta autorizzazione di produzione dei doc. N e M, la Corte conclude per il rigetto dell'impugnazione proposta.

All'esito del giudizio segue la condanna di Trevi spa al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo.

La liquidazione viene operata sulla base dello scaglione dato dal valore della controversia con riferimento al DM n. 55/2014, applicati i parametri medi, tenuto conto dell'attività professionale assicurata per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non tenutasi, e già inclusa quella cautelare.

<sup>31</sup> Pag. 30 del lodo.





**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da Trevi spa del lodo arbitrale sottoscritto il 15/6/2020 dal Presidente Prof. Avv. Antonio Rigozzi (in Ginevra), il 17/6/2020 dall'Arbitro Avv. Dario Bolognesi (in Milano) e il 18/6/2020 dall'Arbitro Avv. Angelo Anglani (in Roma), all'esito del procedimento arbitrale n. A-4218/49 regolato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, così provvede:

1. rigetta l'impugnazione proposta da Trevi spa e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
2. condanna la Trevi spa a rifondere in favore di Penta Group For Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD) le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 38.730,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge nella misura di legge dovuta.

In Milano il 31/3/2022

Il Consigliere rel. est.

*Serena Baccolini*

Il Presidente  
*Carla Romana Raineri*

